

33.-L'amministrazione dei sacramenti (Battesimo, cresima, matrimonio, prime comunioni) avvenga di regola nelle chiese parrocchiali. I religiosi favoriscano nei fedeli la formazione di una coscienza cristianamente comunitaria che ha il suo centro nella parrocchia.

34.-I parroci e i rettori di chiese non parrocchiali si scambino gli avvisi, perche' possano essere piu' facilmente portati a conoscenza.

35.-L'informazione e l'invito reciproco siano scambiati anche in occasione di corsi di aggiornamento o altri corsi particolari, organizzati dagli uni o dagli altri.

E.- Associazioni laicali

36.-Le associazioni che dipendono da Istituti religiosi (Terz'Ordini, Congregazioni Mariane, ex allievi, ecc.) per quanto riguarda l'attivita' esterna, si inseriranno nella pastorale organica, diocesana e parrocchiale.

F.- Questue particolari

37.-I religiosi, nelle loro Chiese, sono tenuti a celebrare le "Giornate" stabilite dalla Santa Sede o dall'Ordinario del luogo (E.S., I, 37).

38.-Possono celebrare nelle loro Chiese "Giornate" di preghiere e di raccolta di offerte a favore delle proprie Case di formazione o delle loro Missioni, purché non interferiscano con le precedenti.

NOTIFICAZIONE CIRCA IL FONDO PER IL CLERO BISOGNOSO

I Fondi diocesani per il Clero furono costituiti con circolare della Sacra Congregazione del Concilio n. 13978/A del 12 aprile 1953, in sostituzione dell'ex Cassa di Sovvenzioni per il Clero bisognoso-invalido, precedentemente istituita con circolare dello stesso Dicastero n. 1/41 C.S. del 1° luglio 1941.

In un carteggio intercorso tra la Segreteria Generale della C.E.L. e la Sacra Congregazione per il Clero fu avanzata la proposta che la respon-

sabilita' dei Fondi in oggetto venisse lasciata alla discrezione dei rispettivi Ordinari diocesani, anche perche' sembravano essere superati dalle disposizioni del Concilio Ecumenico Vaticano II (n.15 del Decreto *Christus Dominus*, nn. 20-21 del Decreto *Presbyterorum Ordinis*) e del Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* (art. 8).

Per esplicita richiesta del medesimo Sacro Dicastero il problema fu presentato al Consiglio di Presidenza, nella sessione del 3-5 dicembre 1969, che si pronuncio' nei seguenti termini: "Si ritiene, pur riconoscendo la nobile funzione provvidenziale del Fondo, che oggi i criteri istitutivi risultano superati dalle mutate condizioni sociali, e che pertanto ogni Diocesi, in ossequio ai documenti conciliari, sia in grado di provvedere, con forme liberalizzate, alle necessita' del Clero, abolendo quindi il fondo speciale, pur senza togliere le entrate previste per tale scopo, comprese le applicazioni di SS. Messe per il Clero bisognoso".

Tale pronunciamento fu portato a conoscenza della Sacra Congregazione che con lettera n. 127292. III del 28 dicembre 1969 cosi' rispondeva:

"In ordine alla gestione del Fondo per il Clero bisognoso nelle diocesi d'Italia, di cui nella pregiata Sua dell'11 corrente mese, n. 1818/39, mi do premura di significare a Vostra Eccellenza che questa Sacra Congregazione, in omaggio anche al venerato Ufficio della Segreteria di Stato numero 149850 del 29 Novembre scorso, ha incominciato, mano mano che se ne presenta l'occasione, a significare alle singole Curie interessate che in futuro non sara' piu' il caso di renderne conto alla Santa Sede, come si soleva fare nei passati anni.

"Dal momento, peraltro, che cotesta Conferenza Episcopale sembra disposta a darne comunicazione ufficiale agli Ordinari, questo Sacro Dicastero e' ben lieto che tale iniziativa venga attuata nel modo che a cotesta medesima Conferenza parra' piu' opportuno".

Con la presente "Notificazione" si intende comunicare ufficialmente ai Rev.mi Ordinari d'Italia che si puo' dare inizio alla nuova gestione dei Fondi, nei termini sopra indicati dal pronunciamento del Consiglio di Presidenza, senza piu' dover trasmettere il rendiconto alla Santa Sede.

Roma, 19 gennaio 1970

+ ANDREA PANGRAZIO

Segretario Generale della C.E.I.